



Nasce la **serra fotovoltaica**
che coltiva i vostri interessi.

III Conferenza sulle Tecnologie Fotovoltaiche per il Mediterraneo

Agricoltura, Energia e Ambiente.

Le serre fotovoltaiche, un'opportunità sostenibile

GREMES
DISTRIBUTION

Agenda



Perché (e per chi) una serra fotovoltaica?

Lesson learned e “istruzioni per l’uso”



Perchè (e per chi) una serra fotovoltaica?



I vantaggi del fotovoltaico-serricolo

Le opportunità offerte dal fotovoltaico-serricolo sono chiare e conosciute:

- ◎ Combinare moderni processi di orto e floricoltura alla produzione di energia pulita e rinnovabile, minimizzando l'impatto ambientale e l'utilità degli impianti di produzione energetica.

Come investimento (finanziario):

- ◎ Grazie all'integrazione completa la produzione di energia fotovoltaica viene valorizzata con la tariffa incentivante più alta
- ◎ Grazie al progetto serricolo, l'intera realizzazione gode di iter autorizzativi più rapidi e controllabili
- ◎ Grazie alle opportunità fiscali previste per le società agricole, il progetto può godere della detassazione degli utili *.

* solo a determinate condizioni, la principale delle quali è che i ricavi da produzione agricola eccedano quelli da produzione di energia.

Perchè (e **per chi**) una serra fotovoltaica?



Il fotovoltaico serricolo si sta affermando come opportunità per:

- ◎ Orto e floricoltori che intendono rivitalizzare la propria attività, combinando la produzione agricola con quella di energia pulita ben retribuita.
Tra le colture particolarmente compatibili con le prestazioni della serra fotovoltaica trovano spazio: l'asparago bianco, pomodorini camona, lattughe a foglia larga ma anche valeriana, rucola, basilico, ravanelli, spinaci, aloe ed altre...
- ◎ Energy-Investor attratti da performance finanziarie che in ragione della massima tariffa incentivante e delle opportunità fiscali possono raggiungere valori superiori a quelli di una tradizionale centrale a terra (da un 20% fino ad un 60% in più).



Agenda



Perché (e per chi) una serra fotovoltaica?

Lesson learned e “istruzioni per l’uso”



“Istruzioni per l’uso”: come investire nel fotovoltaico serricol...

Le cose da sapere e gli errori da non fare...

Per l’orto- e floricoltore:

- Il prodotto fotovoltaico integrato alla struttura serricola DEVE essere APPOSITAMENTE CERTIFICATO (da parte di un istituto accreditato)
- Il costruttore DEVE offrirvi una GARANZIA COMPLESSIVA (in bundle) sul prodotto {Serra + Impianto FV}
- Il rendimento impiantistico (componente FV) deve essere garantito (non solo sulla carta)
- Il dimensionamento statico della struttura NON deve essere SUPERIORE a quello di una serra tradizionale

Per gli energy-investor:

- Per valorizzare adeguatamente le opportunità offerte dal fotovoltaico serricol... è fondamentale non commettere errori di superficialità, il primo dei quali è sottovalutare il potenziale e la rilevanza funzionale della struttura serricola e delle sue interazioni con l’impianto.

“Istruzioni per l’uso”: come investire nel fotovoltaico serricolo senza “morire di rabbia”...



Le cose da sapere e gli errori da non fare ...

Chi meno spende ...

Quello che è possibile risparmiare acquistando un progetto serricolo “non professionale”, si perde successivamente attraverso:

- Una produttività energetica inferiore a causa di condizioni di esercizio non ottimali (temperatura, umidità) imputabili ad un progetto serricolo termodinamicamente carente (ventilazione)
- Costi di manutenzione delle strutture serricole elevati: strutture non progettate per durare / essere “easy to maintain”
- Deficit strutturale per le attività agricole praticabili in serra: condizioni ambientali non sostenibili: ombreggiatura irregolare, temperature troppo alte, scarsa accessibilità per attrezzature e coltivatori ...



GREMES
DISTRIBUTION

“Istruzioni per l’uso”: come investire nel fotovoltaico serricolo senza “morire di rabbia”...



Le cose da sapere e gli errori da non fare ...

Anche per gli energy-investors ...

L’attività agricola in un progetto misto serricolo-fotovoltaico è fondamentale e non deve essere sottovalutata:

- Il reddito agricolo è strategico a fini fiscali: una struttura inadeguata produce solo perdite (o costringe l’investitore a pagare il contadino perché mantenga attive le attività serricole)
- Chi non coltiva si espone a rischi (presenti e futuri) di ritiro della licenza e smantellamento impiantistico (vedi ad es. PEARS Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano).



GREMES
DISTRIBUTION



Grazie della vs. attenzione!

Per saperne di più ...

Gremes Distribution srl
Via Campi della Rienza, 17
I-39031 Brunico (BZ)

Tel. +39 0474 370370
Fax. +39 0474 370371

www.gremes.com
info@gremes.com



Energia fotovoltaica nelle aziende agricole

Tratto da www.informatoreagrario.it

Una nuova fonte di reddito per gli imprenditori agricoli, che recentemente sta riscuotendo diversi consensi tra le aziende, può derivare dalla produzione di energia con impianti fotovoltaici; con la Circolare n. 46/2007 l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in materia, anche se, per il settore agricolo, rimangono da sciogliere alcuni dubbi.

Il decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito nella Legge n. 81 dell'11 marzo 2006, integrando quanto già in parte precedentemente previsto nella legge finanziaria 2006, ha disposto che, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica, ottenuta da fonti rinnovabili di provenienza agricola e forestale, nonché fotovoltaiche, effettuata da imprenditori agricoli, rientra tra le attività connesse disciplinate dall'articolo 2135 del Codice Civile, ed ai fini fiscali producono reddito agrario (art. 32 del Testo Unico).

Da un'analisi letterale della disposizione, ne deriva che, la produzione di energia elettrica e calorica con impianti fotovoltaici viene considerata agricola a tutti gli effetti, con la conseguenza che, fiscalmente, i redditi derivanti sono compresi nella tassazione catastale (le imposte vengono dunque versate sul reddito agrario dei terreni, come le altre attività agricole, a prescindere dall'utile effettivamente conseguito); anche secondo il codice civile, rientrando nell'articolo 2135, l'attività è considerata agricola, con le conseguenze che, ad esempio, i redditi vanno considerati agricoli per ottenere al qualifica professionale di IAP o coltivatore diretto, per il riconoscimento della ruralità delle abitazioni, oppure significa che nelle operazioni relative all'attività, possono essere impiegati gli operai assunti con contratto di lavoro agricolo. Inoltre, i terreni agricoli possono essere impiegati per lo scopo, e la produzione delle bio energie possono essere esercitate anche dalle società semplici, molto diffuse in agricoltura, le quali, diversamente, non potrebbero svolgere attività commerciali;

l'affitto di fondo rustico, ad agricoltori può così riguardare anche la concessione del terreno agricolo per l'installazione dei pannelli per la produzione di energia.

Si evidenzia però che, per poter rientrare nella fattispecie sopra esaminata, è innanzitutto necessario che la produzione avvenga nell'ambito di un'impresa agricola, non essendo sufficiente che i pannelli solari siano installati su terreni agricoli, se i titolari non svolgono attività agricola. Inoltre, la produzione fotovoltaica, viene considerata attività agricola connessa; questo significa che si deve svolgere in via prevalente attività agricola, e quella fotovoltaica deve essere connessa alla stessa. Il calcolo della citata prevalenza è uno degli aspetti da chiarire con maggior precisione; escludendosi il criterio del reddito, pare infatti che, a nostro avviso, il parametro di riferimento più inerente sia il confronto tra la superficie dei terreni adibita alle coltivazioni e quella destinata agli impianti e produzione fotovoltaica. Inoltre, sarebbe anche opportuno che, nell'organizzazione aziendale, fosse prevalente quella riferita ai fattori della produzione agricola, quali attrezzature, utilizzo delle risorse aziendali ecc. Vista la rilevanza della disposizione, si auspica sull'argomento un chiaro intervento da parte del fisco.

La produzione di energia elettrica, mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, dà diritto a percepire appositi contributi, calcolati sulla base della produzione, che vanno a sommarsi ai ricavi derivanti dalla vendita di energia; possono beneficiare dell'incentivo alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici sia le persone fisiche, che le giuridiche (es. società). Qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato nell'ambito di una azienda in reddito d'impresa, tale contributo costituisce un ricavo, ed è dunque rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

Nel caso di imprese agricole, invece, a nostro parere, anche tali contributi (che vanno individuati come contributi in conto esercizio), rientrando nell'attività a tassazione catastale, non formano la base imponibile ai fini delle imposte dirette, in quanto già compresi nei redditi agrario e dominicale dei terreni aziendali; anche su questo, però, sarebbe necessaria una conferma ufficiale per evitare futuri inutili contenziosi con le Entrate.

Ai fini iva la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, mentre i ricavi derivanti dalla vendita di energia vengono assoggettati ad iva con aliquota del 10%; l'iva pagata all'atto di acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico è detraibile per intero nel caso in cui tutta l'energia prodotta venga venduta (non influisce il fatto che, parte dei ricavi, derivanti dalle tariffe incentivanti, sono esclusi iva); se l'impianto è utilizzato a fini privati dell'agricoltore (autoconsumo), l'iva non è invece deducibile. Nel caso di uso promiscuo, l'iva sulle spese sostenute è deducibile nella misura in cui si utilizza l'impianto per operazioni soggette all'imposta.

Infine si evidenzia che, la tariffa incentivante, nel caso di imprese, è soggetta a ritenuta d'acconto del 4%; nel caso di aziende agricole, i ricavi conseguiti dalla produzione di energia non sono soggetti alle imposte sui redditi, in quanto a tassazione catastale. A questo punto, e qui servirebbe un'ulteriore chiarimento, la ritenuta d'acconto potrebbe non essere applicata, anche se, in ogni caso, è deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.